

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 6 luglio 2018, n. 84  
**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 0,8 MWe sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione costituite dalla realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "Ascoli Ovest".**  
**Società Sigma Energy Srl con sede legale in Rocchetta S. Antonio (FG)- P. IVA 03453460713**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

- partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La Società Sigma Energy Srl, con sede legale in Rocchetta Sant'Antonio (FG), in Via Sandro Pertini 35, nella persona del Sig. Sciretta Angelo, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 3494 in data 04.10.2016, presentava istanza di Autorizzazione Unica ai sensi della DGR n. 3029/2010 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza prevista pari a 0,8 MW da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località Piano d'Amendola e delle relative opere di connessione.

La scrivente Sezione, con nota prot. n. 179 del 18.01.2017.2016, inoltrava alla proponente richiesta di integrazione della documentazione tecnico – amministrativa risultata carente ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010. Tale richiesta veniva riscontrata dalla Sigma Energy Srl con nota acquisita al prot. n. 4534 del 12.12.2016.

Successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito dell'esito positivo della verifica documentale, con nota prot. n. 4595 del 15.12.2016, provvedeva a comunicare l'avvio del procedimento alla Società ed alle Amministrazioni/Enti coinvolte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90.

In ordine alle opere di connessione, Enel Distribuzione Spa rilasciava alla Società il seguente preventivo di connessione (codice rintracciabilità **113730696**):

- realizzazione di una nuova cabina primaria CP 150/20KV che verrà collegata in antenna con la sezione a 150 KV della stazione RTN 380/150 KV di "Deliceto", da inserire in entra-esce sulla linea RTN 380KV "Foggia-Candela";
- la S.E. RTN Candela, di proprietà TERNA , risulta opera conclusa.

E-Distribuzione Spa rilasciava il proprio benestare sulla Relazione Tecnica ed Elaborati Grafici rif n.01- della Società.

La Provincia di Foggia-Settore Ambiente, a seguito di attivazione di istanza di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 da parte della Società in data 06.12.2016, rilasciava la D.D. n. 581 del 07.04.2017 determinando quanto segue: *"Di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto eolico e relative opere connesse della potenza di 0,8 MW ubicato in Ascoli Satriano –località Piano d'Amendola, con le seguenti prescrizioni: l'aerogeneratore deve essere spostato rispetto alla strada comunale di una distanza non inferiore a 186 metri pari alla gittata massima del frammento di pala calcolata dall'istante"*.

Pertanto, alla luce del parere ambientale ottenuto, la Società istante chiedeva alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con pec del 11.04.2017, di poter aggiornare, sul portale istituzionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), la documentazione progettuale alla prescrizione ambientale ottenuta.

L'istante riscontrava parzialmente la suddetta richiesta con pec del 18.04.2017 e successivamente, con pec del 26.05.2017, provvedeva a inoltrare la documentazione mancante.

Pertanto, con nota prot. n. 1940 del 09.06.2017, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 13.07.2017, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e smi, nel corso della quale si acquisivano i seguenti pareri:

- **Regione Puglia-Servizio Gestione Opere Pubbliche (ex Ufficio Espropri), nota prot. n. 13450 del 28.06.2017;**
- **Comando Vigili Fuoco Fg , prot. n. 6498 del 22.06.2017;**
- **E-Distribuzione, prot. n. 370752 del 16.06.2017;**
- **Terna Spa, prot. n. 4184 del 27.6.2017;**
- **Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche, prot. n. 5317 del 19.6.2017;**
- **Snam Rete Gas, pec del 14.6.2017;**
- **Soprintendenza Beni Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prot. n. 4341 del 12.6.2017 e modulo parere reso in sede di CdS + riscontro Società del 13.6.2017;**
- **Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio ( rif. Delega prot. n, 4913 del 4.7.2017);**
- **Anas Spa prot. n. 362991 del 12.7.2017;**
- **Autorità Bacino Puglia, prot. n. 9852 del 12.7.2017.**

La seduta della Conferenza di Servizi si concludeva con quanto segue: *“il Dirigente recepisce la dichiarazione della Società in merito alle integrazioni richieste dall’Ufficio Espropri.*

*si riserva, in merito agli aspetti paesaggistici di richiedere delucidazioni alla Provincia di Foggia-Assetto Territorio sulla valenza della Determinazione di screening sotto l’aspetto paesaggistico.*

*Si riserva infine, di sollecitare il parere al Comune di Ascoli Satriano in merito agli aspetti legati alla pericolosità idraulica come da indicazioni fornite dalla nota di Autorità Bacino ivi allegata”.*

In seguito, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 3402 del 11.10.2017, invitava alcuni Enti che avevano espresso il proprio parere anteriormente al rilascio della Determinazione ambientale a volersi riesprimere, tenendo conto degli aggiornamenti documentali presenti sul portale regionale caricati dalla Società istante, nonché gli Enti che non avevano espresso ancora il proprio parere, a volersi esprimere.

Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali i seguenti ulteriori pareri:

- **Città Ascoli Striano-modulo parere emesso dal Sindaco prot. n. 7572 del 13.07.2017;**
- **Città di Ascoli Satriano-Ufficio del Sindaco, prot n. 9370 del 15.09.2017 con allegata Delibera della Giunta Comunale n. 143 del 29.08.2017;**
- **Città di Ascoli Satriano –Settore 5° Ufficio Tecnico Suap, nota prot. n. 12280 del 20.11.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Gestione Opere Pubbliche (ex Ufficio Espropri), nota prot. n. 17467 del 18.09.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, nota prot. n. 8888 del 31.07.2017,**
- **Provincia di Foggia-Settore Assetto Territorio e Ambiente, nota prot. n. 44915/2017;**
- **Aeronautica Militare – III Regione Aerea, nota prot. n. 6155 del 08.02.2018;**
- **Marina Militare- Comando Marittimo Sud Taranto, nota prot. n. 4073 del 1.02.2018;**
- **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 403 del 11.01.2018;**

- **Mise- Divisione III-Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, nota prot. n. 200801 del 30.11.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Territoriale di Foggia (Servizio Foreste), nota prot. n. 68384 del 02.11.2017;**
- **Regione Puglia-Sezione Lavori Pubblici, nota prot. n. 19202 del 18.10.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Amministrazione Beni del demanio armenti zio, ONC e Riforma Fondiaria, nota prot. n. 22411 del 17.10.2017;**
- **Enac, nota prot. n. 36339 del 6.04.2018.**

Successivamente, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prot. n. 181-180-179-178-177-176 del 12.01.2018 procedeva a comunicare alle ditte proprietarie interessate dai lavori dell'opera di cui trattasi, l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità invitando le stesse, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, a formulare osservazioni od opposizioni.

Le ditte proprietarie interessate dall'avviso sopra menzionato, non presentavano alla Sezione procedente alcuna osservazione o opposizione.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Regione Puglia-Servizio Gestione Opere Pubbliche (ex Ufficio Espropri), nota prot. n. 17467 del 18.09.2017**, comunicava quanto segue: *“si riserva di esprimere parere ai fini del procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera dopo che l'istante avrà ottemperato alle prescrizioni riportate in premessa “.*
- La Società Sigma Energy Srl riscontrava la suddetta nota con il proprio modulo parere depositato in sede di Conferenza di Servizi e comunicando di impegnarsi a trasmettere sul portale telematico le integrazioni richieste.
- Successivamente, la **Regione Puglia-Servizio Gestione Opere Pubbliche (ex Ufficio Espropri)** con nota prot. n. 17467 del 18.09.2017, esprimeva parere favorevole ai fini espropriativi in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia, nota prot. n. 6498 del 22.06.2017**, comunicava che *“gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuare al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento”;*
- **E-Distribuzione, nota prot. n. 370752 del 16.06.2017**, comunicava il Nulla Osta relativamente all'impianto di rete per la connessione, come da progetto approvato;
- **Terna Spa, nota prot. n. 4184 del 27.06.2017**, comunicava che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione sono presentate :

- a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10MVA;
- all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10MVA.
- **Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 5317 del 19.06.2017**, comunicava che *"l'attuale configurazione del progetto consiste nello spostamento di pochi metri dell'unico aerogeneratore, sul medesimo Fg. 58 del Comune di Ascoli Satriano il cui agro risulta interamente privo di vincoli come già evidenziato. Pertanto si conferma il contenuto del precedente parere n. 1034 del 9.02.2017 già emesso dalla Sezione scrivente"*;
- **Snam Rete Gas, pec del 14.6.2017**, comunicava che *"nelle aree di progetto non sono presenti condotte di nostra proprietà. Resta inteso che qualora in fase di realizzazione siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti"*;
- **Soprintendenza Beni Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bat- Fg, modulo parere depositato in sede di CdS del 13.07.2017**, comunicava che: *"Dall'esame del PPTR risulta che il sito di progetto è localizzato nell'ambito del Tavoliere, figura territoriale Lucera e le Serre dei Monti Dauni e non si rilevano aree tutelate o vincoli paesaggistici specifici. Valutando l'impianto in relazione ai possibili impatti percettivi cumulativi, si riscontra, nell'area contermina (50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore di progetto), la presenza di 20 aerogeneratori esistenti per cui, concordemente con quanto valutato dal Settore Ambiente della Provincia di Foggia con la D.D. n. 581 del 7.4.2017, la realizzazione di un ulteriore aerogeneratore di potenza pari a 0,8 MW e relative opere di connessione comporta un impatto relativamente significativo nel contesto ambientale di riferimento.*
- *In ordine alle valutazioni di natura archeologica, si premette che l'area interessata dai lavori non è sottoposta a provvedimenti di tutela vigenti né in corso di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. Il progetto in epigrafe rientra tuttavia in un comparto territoriale di particolare interesse archeologico, interessato da numerose presenze insediative e dalla consistenza del tessuto archeologico, documentati anche da fonti d'archivio e bibliografiche.*
- *Pertanto, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione del progetto, purché si ottemperi alle seguenti prescrizioni:*
  - Le operazioni di scavo relative alle opere da realizzare dovranno svolgersi sotto la sorveglianza di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza;
  - Qualora si verificasse il ritrovamento di resti archeologici si renderà indispensabile procedere a scavi in estensione da affidare a impresa iscritta alla categoria OS25;
  - In caso di ritrovamenti ci si riserva di richiedere variante al progetto originario per garantire la salvaguardia delle testimonianze antiche;
  - Dell'inizio dei lavori dovrà essere data a questo ufficio preventiva comunicazione e comunque non meno di 10 giorni;
  - L'onere finanziario per la sorveglianza e per eventuali scavi dovrà essere a carico della Società richiedente".

La Società riscontrava la suddetta nota comunicando, in sede di Conferenza di Servizi, di aver affidato a una Società preposta l'incarico di produrre la documentazione richiesta dalla Soprintendenza Beni Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bat- Fg;

- **Anas Spa, nota prot. n. 362991 del 12.07.2017**, segnalava che *"i lavori da realizzare non interferiscono in alcun modo con la viabilità di competenza della Scrivente Società, per cui non si emette alcun parere"*;
- **Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 9852 del 12.07.2017**, comunicava che *"dall'esame della documentazione disponibili sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) si rileva che l'impianto ricade nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1) presenti nel Comune di Ascoli Satriano, risultando quindi soggetto alle norme di cui all'art. 15 delle NTA del PAI; pertanto, ai sensi della L.R. n. 19/2013, l'espressione del parere previsto è delegata all'Amministrazione Comunale.*

*Dal confronto con gli elaborati del PAI vigente non risultano, al momento, sovrapposizioni tra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, con altre aree vincolate”;*

- **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, nota prot. n. 8888 del 31.07.2017**, esprimeva nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi e della relativa linea di allaccio;
- **Provincia di Foggia-Settore Assetto del Territorio e Ambiente, nota prot. n. 44915/2017**, comunicava che *“con riferimento alla nota prot. n. 2292 del 13.7.2017, la D.D. di screening n. 581/2017 è da ritenersi inclusiva di tutte le valutazioni ambientali compreso gli aspetti paesaggistici”*;
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea**, nota prot. n. 6155 del 08.02.2018, comunicava che:
  - ✓ *“in esito alle istanze di rilascio dei pareri delle F.F.A.A., si esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa;*
  - ✓ *si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica ottico-luminosa e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 9.8.2000. A tal riguardo si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (CIGA) con anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di costituzione degli stessi;*
  - ✓ *tenuto conto altresì che non è noto se la zona interessata dall’intervento sia stata oggetto di bonifica sistematica, si richiama l’attenzione sul rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrà essere eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici, con oneri a carico della Società proponente, per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture”;*
- **Marina Militare-Comando Marittimo Sud Taranto, nota prot. n. 4073 del 01.02.2018**, comunicava che *“non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione. E’ appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili”;*
- **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 403 del 11.01.2018**, esprimeva parere favorevole all’esecuzione dell’opera;
- **Mise-Divisione III-Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise-III Settore, nota prot. n. 200801 del 30.11.2017**, rilasciava *“nulla osta alla costruzione di un elettrodotto MT per il collegamento alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,8MW in Ascoli Satriano, fg 58 plle 209-183-184-111-259-258, subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:*
  - tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata”;
- **Regione Puglia-Servizio Foreste Foggia, nota prot. n. 68384 del 02.11.2017**, confermava *“la non assoggettabilità del progetto, in quanto le modifiche allocative insistono ancora sul Fg 58, in agro del Comune di Ascoli Satriano, per cui la pratica sarà archiviata. Restano fermi gli eventuali adempimenti in applicazione al R.R. n. 19/2017 “Tagli boschivi”, valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale, anche radicate singolarmente o a gruppi isolati. Resta inoltre il vincolo di edificabilità: per le aree che furono sottoposte ad occupazione temporanea al fine dei rimboschimenti per ridurre il rischio idrogeologico (sancito dall’art. 54 del R.D.L. 3267/1923); per quelle assoggettate a finanziamenti pubblici per attività forestali e per quelle percorse da incendi boschivi”;*
- **Regione Puglia-Ufficio Coordinamento Strutture tecniche provinciali**, nota prot. n. 30376 del 27.12.2016 e successiva nota prot. n. 19202 del 18.10.2017, comunicava che *“dall’esame degli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, si è riscontrato che per la messa in opera dell’impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d’acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stesso impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d’acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, quest’Ufficio esprime parere favorevole all’approvazione del progetto”;*
- **Regione Puglia-Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nota**

**prot. n. 22411 del 17.10.2017**, comunicava che “questo Servizio non deve rilasciare alcun parere e/o nulla osta relativo all’attraversamento di che trattasi, in quanto la linea elettrica da realizzare non interessa particelle catastali demaniali di proprietà regionali. Qualora questa Società intenda modificare il percorso del cavidotto e quindi percorrere terreni demaniali, deve presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione”;

– **Enac, nota prot. n. 36339 del 6.04.2018**, comunicava che :

✓ l’ENAV con foglio DSNA/PSA/187263, ha comunicato che la realizzazione l’impianto in oggetto indicato non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati né con le procedure di volo di competenza ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell’Aeronautica Militare;

✓ in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l’impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti ma, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, ed è pertanto soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l’una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;

segnaletica notturna: le luci dovranno essere posizionate all’estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa, ovvero sull’estradosso della navicella.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all’ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore;
2. altezza massima dell’aerogeneratore (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top dell’aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;
4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;
5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav, il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell’impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell’impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell’Aeronautica Militare”;

– **Città di Ascoli Satriano, modulo parere prot. n. 7572 del 13.07.2017 emesso dal Sindaco**, comunicava quanto segue: “L’intervento pur essendo compatibili con gli strumento urbanistici vigenti si inserisce in un territorio già notevolmente ed ampiamente deturpato dall’installazione di parchi eolici con aerogeneratori anche di ultima generazione, con potenza tra i 2/3 MW. IL Comune di Ascoli Satriano ha già notevolmente contribuito alla produzione di energia derivante da fonti alternative con l’installazione nel proprio territorio di oltre 100 aerogeneratori di potenza superiore ai 1,5 MW. Tale situazioni è oltremodo di potenziale pregiudizio per la stessa salute dei cittadini oltre che per l’ambiente con risultati negativi sia sull’agricoltura e sia sul turismo quali settori trainanti dell’economia ascolana. Si ricorda altresì che il Comune di Ascoli Satriano sta attuando una politica di sviluppo del turismo in considerazione di reperti archeologici di notevole spessore culturale riconosciuti a livello internazionale, come ad esempio la presenza dei Grifoni esposti ultimamente all’expo di Milano e a Parigi alla manifestazione dell’Unesco, del parco archeologico dei dauni, del museo diocesano e della villa Fragola, i cui lavori di restauro sono stati finanziati dal ministero dei Beni Culturali.

*Tali presenze, come ben noto, stanno richiamando un notevole numero di turisti e visitatori. La presenza di tali beni archeologici e culturali ha valorizzato il Comune di Ascoli Satriano sia a livello nazionale che europeo. Pertanto, l'installazione di altri aerogeneratori avrebbe la conseguenza di deturpare ancor di più il territorio ed avere effetti negativi sulle condizioni sociale ed economiche sulla comunità locale. Per quanto sopra esposto ed evidenziato, si esprime motivato parere negativo sull'insediamento, significando che il Comune di Ascoli Satriano tutelerà i propri interessi nelle competenti sedi per il deturpamento e depauperamento del proprio territorio e della propria economia nel caso di autorizzazioni finalizzate ad incrementare il già elevato numero di aerogeneratori presenti sul territorio".*

- Successivamente, **la Città di Ascoli Satriano-Ufficio del Sindaco con nota prot. n. 9370 del 15.09.2017, trasmetteva la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 29.08.2017** con la quale si deliberava quanto segue: *"(...) La Giunta Comunale delibera:*
  - di esprimersi sfavorevolmente per il rilascio di autorizzazioni uniche da parte della Regione Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 387/2003 e smi, finalizzate alla costruzione e all'esercizio di ulteriori impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con relative opere di connessione, da ubicarsi nel territorio del Comune di Ascoli Satriano, per quanto specificato e motivato in premessa;
  - Di stabilire, quale atto di indirizzo e in esecuzione della presente, che nel rilascio di pareri in materia di autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e smi, finalizzate alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alternativa e/o fonti rinnovabili, con relative opere di connessione, gli uffici comunali dovranno, anche nel caso di interventi formalmente compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, attenersi a quanto specificato e motivato in premessa;
  - (...)"
- Infine, il **Settore 5°-Ufficio Tecnico Suap della Città di Ascoli Satriano**, con nota prot. n. 12280 del 20.11.2017, trasmetteva alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali il proprio parere comunicando quanto segue : *"L'intervento è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti. Si allega parere di compatibilità al PAI vigente rilasciato in data 19.10.2017.*
- *In riferimento alla vs nota prot. n. 3402/2017 con la quale si chiedeva tra l'altro il relativo parere per il vincolo PAI esistente sui terreni per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto,*
- *dato che il suolo è gravato da vincolo PAI del tipo PG1,*
- *visti gli elaborati progettuali trasmessi dalla Ditta Sigma Energy Srl in data 6.12.2016 con nota prot. n. 14410,*
- *vista la relazione geologica redatta dal Dott. Geologo Tucci Clemente Marco,*
- *visto il Decreto Sindacale n. 1 del 3.01.2017,*
- *vista la legge regionale n. 19/2013*
- *considerato che le opere verranno realizzate su suolo classificato come PG1 nella cartografia del progetto PAI, Piano d'assetto idrogeologico della Regione Puglia approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 ovvero sia come area soggetta a pericolosità da frana media e moderata, esaminata la pratica in oggetto si esprime parere positivo relativamente alla congruità dell'intervento in oggetto con la pianificazione di assetto Geomorfologico vigente".*

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1567 del 13.04.2018, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010 per la potenza di 0,8 MW ed invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 2331 del 31.05.2018, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di chiusura positiva prot. n. 1567 del 13.4.2018;



- in data 31.05.2018 veniva sottoscritto dalla SIGMA ENERGY Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Ascoli Satriano ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 11.06.2018 provvedeva alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 020703.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,8 MW** sito nel Comune di **Ascoli Satriano** in località "Piano d'Amendola":

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	Est	Nord
T1	4562512	4562512

- relative opere elettriche di connessione costituite dalla realizzazione di una nova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "Ascoli Ovest".

La Società SIGMA ENERGY S.r.l, con sede legale in Lucera (Fg), via Trento 45 - Cod. Fisc./P.IVA n. 03453460713, con nota acquisita al prot. n. 598 del 08.02.2018 e successiva note integrative acquisite al prot. n. 674 del 13.02.2017 e n.705 del 15.02.2018, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società SIGMA ENERGY S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati

informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione e darne comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società SIGMA ENERGY S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 08.02.2018 dalla Società SIGMA ENERGY S.r.l.;

#### **DETERMINA**

##### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

##### **ART. 2)**

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società SIGMA ENERGY S.r.l, con sede legale in Rocchetta Sant'Antonio (FG) - Cod. Fisc./P.IVA n. 03453460713 - di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,8 MW** sito nel Comune di **Ascoli Satriano (FG)** in località "Piano d'Amendola":

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	Est	Nord
T1	4562512	4562512

- relative opere elettriche di connessione costituite dalla realizzazione di una nova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "Ascoli Ovest".

### ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### ART. 4)

La Società SIGMA ENERGY S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

### ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

### ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."

**ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

**ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8-bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta**